



**SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZAMENTO DELLE
STRADE E VIE DEL CENTRO STORICO E
IGIENIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO
ATTRAVERSO L'AUSILIO DI ASPIRATORE
ELETTRICO URBANO SEMOVENTE
BIENNIO 2025/2026
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -**

Indice

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 – Oggetto del servizio
- Art. 2 – Durata del servizio
- Art. 3 – Importo del servizio e quinto d'obbligo
- Art. 4 – Limiti particolari dell'appalto

CAPO II – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 5 – Pagamenti, revisione prezzi e reperibilità

CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 – Stipula del contratto
- Art. 7 – Subappalto
- Art. 8 – Garanzia provvisoria
- Art. 9 – Garanzia definitiva
- Art. 10 – Riduzione delle garanzie
- Art. 11 – Polizza assicurativa
- Art. 12 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto degli obblighi contrattuali o mancato rispetto dei termini
- Art. 13 – Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore
- Art. 14 – Dichiarazione di decadenza del contratto
- Art. 15 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto
- Art. 16 – Interpretazione del contratto e definizione delle controversie
- Art. 17 – Casi di risoluzioni di controversie minori nel corso del contratto
- Art. 18 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 20 – Modifiche della ragione sociale
- Art. 21 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
- Art. 22 – Accettazione del capitolato speciale d'appalto

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 23 – Personale in servizio
- Art. 24 – Organizzazione del servizio
- Art. 25 – Controllo delle prestazioni effettuate
- Art. 26 – Penali per inadempimento contrattuale
- Art. 27 – Attività connesse ad ogni tipologia di intervento
- Art. 28 – Modalità di esecuzione prestazioni, mezzi utilizzati
- Art. 29 – Smaltimento dei rifiuti e frazione verde

CAPO V – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

- Art. 30 – Osservanza di norme e regolamenti
- Art. 31 – Obblighi a carico dell'affidatario
- Art. 32 – Oneri a carico dell'affidatario

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 33 – Sicurezza e tutela dei lavoratori
- Art. 34 – Norme di sicurezza generali



Art. 35 – Piani per la sicurezza

Art. 36 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Clausola finale

– CAPO I – NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, spazzamento delle strade e vie del centro storico (corso Cavour, corso Mazzini, corso Roma e Corso Garibaldi, piazza XXV Aprile, piazza XX Settembre “San Gottardo”, viale don Minzoni e le vie del centro storico traverse ai corsi cittadini) e igienizzazione dell’arredo urbano presso i parchi comunali e le aree pubbliche attraverso l’ausilio di aspiratore elettrico urbano semovente.

Il servizio comprenderà inoltre la pulizia e sanificazione dei giochi installati presso i parchi cittadini, dei cestini posizionati sul territorio comunale compresa la parte sottostante pavimentata ed arredo urbano in generale.

Per l’esecuzione del servizio sopra indicato si prevede un monte ore settimanale pari a 30, ferma restando la disponibilità su chiamata per l’esecuzione di interventi particolari che si rendessero necessari o per interventi eseguiti direttamente dall’Amministrazione al di fuori dell’orario di utilizzo o per emergenze.

All’operatore economico sarà dato in comodato d’uso gratuito l’aspiratore elettrico urbano semovente di proprietà del Comune di Borgomanero, compreso il dispositivo per la pulizia del filtro.

L’aspiratore sarà custodito presso la sede dell’operatore economico che dovrà averne custodia e cura, incluso quanto di seguito elencato:

- Corrente elettrica per la ricarica delle batterie;
- Acqua distillata per le batterie;
- Acqua potabile per riempimento serbatoio igienizzante;
- Pulizia filtro con dispositivo fornito dal Comune;
- Pulizia e manutenzione ordinaria dell’aspiratore;
- Svuotamento e riposizionamento sacco per la raccolta rifiuti all’interno dell’apposito bidone.

È previsto un programma di assistenza biennale 2025/2027 rinnovabile, attivato ed a carico del Comune con la ditta fornitrice dell’aspiratore.

L’operatore economico potrà dare disponibilità di un proprio mezzo dotato di apposito gancio traino omologato e carrello per il trasporto dell’aspiratore sul territorio comunale.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio avrà durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile nei termini di legge nelle more di espletamento di nuova gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato d’appalto.

La durata del contratto potrà essere prorogata, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo gestore, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto attualmente in corso ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO E QUINTO D’OBLIGO



L'importo a base d'asta del servizio è a corpo, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, ed ammonta complessivamente per il biennio ad € 65.300,00 oltre IVA, come di seguito meglio specificato:

Importo del servizio (oltre IVA)	€ 65.300,00
di cui	
Importo a base di gara <u>soggetto a ribasso</u>	€ 7.183,00
Manodopera <u>non soggetta a ribasso</u>	€ 55.505,00
Oneri per la sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 2.612,00
IVA 22%	€ 14.366,00
Totale	€ 79.666,00

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s. m. i.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla stazione appaltante. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 – LIMITI PARTICOLARI DELL'APPALTO

1. La stazione appaltante si riserva, comunque, il diritto insindacabile di affidare ad altro appaltatore il servizio oggetto del presente appalto.
2. Tra le motivazioni, indicative ma non esaustive, poste a causa della scelta di affidare ad altro appaltatore il servizio di cui al presente appalto si elencano:
 - sia in atto una formale contestazione da parte della stazione appaltante nei riguardi del soggetto aggiudicatario per gravi irregolarità o frodi, negligenze come previsto dal presente capitolato d'appalto, anche per colpa di personale per lui operante;
 - il soggetto aggiudicatario abbia dimostrato in occasioni precedenti di non avere sufficiente capacità tecnica, organizzativa o economica e disponibilità di personale e mezzi per eseguire il servizio;
 - il soggetto aggiudicatario non sia in grado di eseguire il servizio nei tempi e modi richiesti;
 - si manifestino altre gravi e motivate situazioni che rendano necessario l'affidamento del servizio ad altro appaltatore, nella tutela della stazione appaltante stessa.

– CAPO II – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi a corpo.



I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fatture commerciali, emesse con cadenza bimestrale ed avverranno entro il termine massimo di giorni trenta dalla data di presentazione delle stesse, previo controllo della regolarità contributiva (DURC).

Ogni fattura emessa dalla ditta dovrà indicare, a pena di ricusazione, gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa cui l'appalto si riferisce ed il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all'accertamento e all'attestazione del Responsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione.

Il ritardato pagamento per causa dell'appaltatore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del soggetto aggiudicatario.

– CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni.

L'obbligazione contrattuale verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, tramite trasmissione a mezzo PEC e sottoscrizione con firma digitale.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

ART. 7 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,



quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11(1) del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori



relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto allega copia autentica del contratto la dichiarazione



circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatarario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

ART. 8 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia



definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla Legge 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e s. m. i., l'importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto per l'affidatario in possesso delle certificazioni di qualità conforme alle norme europee indicate nel suddetto articolo.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA



L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore del contratto la restituzione dell'aspiratore e del

dispositivo pulisci filtro presi in consegna.

Il direttore del contratto, acquisito l'aspiratore, redige un verbale di consistenza in cui accerta lo stato dell'attrezzatura nonché la presenza di eventuali danni o manomissioni

In caso di ritardi nella riconsegna dell'aspiratore per negligenza dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione della riconsegna.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore non ha diritto al riconoscimento delle ore non svolte per il servizio.

ART. 13 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'affidatario del servizio intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'affidatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 14 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRATTO

La decadenza del contratto verrà dichiarata dal dirigente dell'Area Tecnica mediante apposito provvedimento amministrativo. Eventuali danni o spese derivanti alla stazione appaltante per colpa della ditta sono a carico di quest'ultima.

La stazione appaltante non è tenuta o obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'affidatario. La cauzione prestata dall'affidatario dichiarata decaduta verrà incamerata dalla stazione appaltante.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al soggetto aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del C.C., attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 C.C.

Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 C.C. per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente capitolato d'appalto in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere per via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Novara.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s. m. ed i., di conseguenza è obbligato:

- a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera d), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente;
- f) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o

l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle disposizioni in esame.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

ART. 18 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in luogo espressamente indicato in offerta. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con il Responsabile: a tale effetto, deve stabilire sicuro recapito, provvisto di telefono, fax e posta elettronica e darne immediata comunicazione al Responsabile.

È fatto obbligo all'appaltatore di indicare le coordinate bancarie per l'accredito dei pagamenti. Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto.

Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono tramite Ufficiale Giudiziario, le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

ART. 19 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'affidatario devono essere comunicate alla stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dall'avvenimento, corredate da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata apportata, in particolare dall'atto notarile deve risultare che il soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui al comma precedente, la stazione appaltante continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 20 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.



Ai sensi dell'art. 124 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 21 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente atto deve, a pena della improcedibilità all'affidamento dell'appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'affidatario del servizio ed allegato al contratto.

– CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 22 – PERSONALE IN SERVIZIO

L'affidatario del servizio dovrà redigere un piano di lavoro giornaliero e settimanale, nel quale verrà specificato il programma di svolgimento della pulizia delle vie e strade interessate e consegnarlo agli uffici comunali entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio del servizio.

Detto programma dovrà essere redatto tenendo conto delle reali necessità delle aree nel momento in cui viene compilato e potrà essere modificato in base a indicazioni di priorità fornite dagli uffici comunali preposti.

In caso di mancato espletamento del servizio per motivi di carattere meteorico, la stazione appaltante ha la facoltà di far eseguire servizi analoghi per il numero di ore ivi non svolto senza che l'affidatario possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi natura.

La stazione appaltante ha, inoltre, la facoltà di esigere che un particolare servizio sia realizzato entro un termine perentorio, da comunicarsi con congruo anticipo, ovvero di determinare le modalità di svolgimento di un intervento qualora sussistano particolari esigenze.

L'affidatario del servizio è obbligato ad osservare questi nuovi ordini di servizio per l'espletamento dei quali non sarà corrisposto alcun compenso integrativo.

L'affidatario del servizio potrà prevedere l'inserimento di persone svantaggiate in carico ai servizi sociali.

Tessera di riconoscimento.

Come disposto normativa vigente in materia, i lavoratori delle imprese appaltatrici devono indossare una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente:

- generalità del lavoratore, numero di matricola, mansione e fotografia;
- indicazione del datore di lavoro.

La mancata presenza del cartellino potrà comportare, nei casi di reiterata violazione, l'allontanamento del lavoratore e l'eventuale segnalazione dell'affidatario all'ASL competente.

Il personale adibito ai servizi ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di segnalazioni da parte della Stazione Appaltante.

I dipendenti dell'aggiudicatario, che prestano servizio nelle proprietà della Stazione Appaltante, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.

L'aggiudicatario deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

È contrattualmente stabilito che la gestione delle squadre di lavoro e degli accessi alle aree oggetto del servizio sarà diretta responsabilità dell'affidatario attraverso il suo referente del servizio.

L'impiego di personale idoneo per numero, qualifica e capacità di servizio dovrà essere funzionale ai servizi oggetto del presente appalto, a seconda delle necessità e degli eventuali turni di servizio, affinché lo stesso risulti svolto in maniera efficiente e razionale.

Nel caso in cui l'appaltatore ritenga opportuno adibire nuovo personale, dovrà darne sempre comunicazione scritta con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo all'Amministrazione Comunale.

Il Comune ha la facoltà di ordinare, per giustificati motivi, la sostituzione del personale addetto al servizio, senza che a tale scopo l'Amministrazione debba corrispondere indennizzi di alcun genere.

L'affidatario è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Committente o a terzi.

L'affidatario è altresì responsabile della conservazione delle chiavi dei cancelli di ingresso dei parchi cittadini, di eventuali telecomandi di automazione, ecc., i quali - per nessun motivo - potranno essere utilizzate per uso personale, consegnate ad alcuna persona o duplicate, salvo particolari disposizioni della Stazione Appaltante.

L'affidatario dovrà rispondere per i suoi dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. In caso contrario, l'Amministrazione potrà richiedere per comprovati motivi l'immediata sostituzione del personale suddetto che dovrà essere immediatamente sostituito e reintegrato con altro operatore senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

L'Amministrazione potrà inoltre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, richiedere alla ditta il Certificato del Casellario Giudiziale dei dipendenti incaricati del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi



nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge ed eventuali accordi integrativi di categoria della Provincia di Novara, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione di tali obblighi, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze denunciate all'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva il diritto di operare una ritenuta a garanzia che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa sia stata posta in regola.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori. Resta inteso che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sollevando la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli ispettori del lavoro o degli uffici provinciali del lavoro, per assicurarsi che da parte dell'appaltatore siano osservate le prescrizioni sopraindicate.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario indipendentemente dalla forma cooperativa, dalla struttura o dimensione della cooperativa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o sindacale.

Tutti gli operatori del soggetto aggiudicatario dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento, sempre indossato e preventivamente individuati mediante comunicazione formale di tutti i loro dati anagrafici fatta agli uffici comunali via PEC.

ART. 23 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire le risorse necessarie indicate al precedente art. 1.

Prima dell'inizio del servizio dovrà nominare un referente, dipendente della cooperativa, al quale la Stazione Appaltante dovrà rivolgersi, comunicando attraverso un numero di cellulare da depositare presso gli uffici comunali.

ART. 24 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto.

Il controllo dell'espletamento del servizio spetta all'Area Tecnica – Lavori Pubblici – Settore ambiente edilizia scolastica sportiva – della stazione appaltante, la quale lo esercita avvalendosi del proprio o altro personale disponendo sopralluoghi, verifiche, ecc. circa l'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato. L'affidatario sarà tenuta a fornire al funzionario responsabile tutta la collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, oltre la relativa eventuale documentazione.

Per ogni suddetto sopralluogo svolto sarà compilata una check-list relativa ai luoghi oggetto del servizio. Qualora fosse rilevata la difformità o la mancanza di esecuzione del servizio, la stessa sarà tempestivamente segnalata attraverso l'invio di apposito report a cui l'affidatario dovrà adempiere dandone riscontro all'ufficio. È facoltà disporre la ripetizione o la correzione

di prestazioni eseguite in modo non adeguato, senza che l'affidatario possa sollevare alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

ART. 25 – PENALI PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

In caso di inadempienze ritenute anche lievi ed in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente atto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie come di seguito specificato:

- € 100,00 (euro cento) per mancata pulizia;
- € 100,00 (euro cento) per mancata apertura/chiusura dei cancelli dei parchi comunali;

L'applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del dirigente dell'Area Tecnica, Servizio Ambiente, attraverso comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

In caso di applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà detratto dall'importo delle fatture immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza e/o mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva.

In caso di grave inadempimento, la stazione appaltante, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pari al doppio dei valori sopra fissati, seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito.

La stazione appaltante si riserva altresì di far eseguire da altra ditta il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dall'affidatario ovvero sia da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 26 – ATTIVITÀ CONNESSE AD OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'affidatario del servizio, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto, deve obbligatoriamente ottemperare alle disposizioni indicate nel presente articolo:

- qualora, durante la pulizia si dovesse ritrovare materiale potenzialmente infetto o generici rifiuti urbani pericolosi (siringhe, etc.) il personale addetto al servizio di pulizia dovrà immediatamente provvedere a segnalarne la presenza agli uffici del Medio Novarese Ambiente di Borgomanero (telefono 0322 21.10.15), dando precisa indicazione del luogo ove è situato il rifiuto ed eventualmente rimuovendolo temporaneamente con opportune pinze e con le dovute precauzioni e attendendo che l'operatore addetto indichi quando sarà asportato definitivamente. In nessun caso tale rifiuto dovrà essere smaltito con altri di diversa tipologia.

ART. 27 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

Nell'espletamento del servizio in oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a rispettare analiticamente e senza deroga alcuna, sia in prima persona che per il tramite dei suoi collaboratori, le seguenti disposizioni:

- le prestazioni vanno realizzate utilizzando correttamente l'attrezzatura fornita (aspiratore elettrico e pulitore del filtro) secondo il manuale del responsabile fornito in dotazione;
- gli addetti devono utilizzare tutte le misure di salvaguardia dell'incolumità personale fisica.

L'aspiratore elettrico urbano semovente e il relativo dispositivo per la pulizia del filtro saranno dati in comodato d'uso da parte della stazione appaltante e saranno consegnate in carico all'affidatario del servizio, il quale se ne assume la responsabilità della custodia e della manutenzione ordinaria.

Gli addetti dovranno usare, durante le operazioni di pulizia, tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e arrecare disagi agli utenti.

ART. 28 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti che saranno raccolti durante l'attività di pulizia delle aree cittadine oggetto del presente servizio dovranno essere conferiti in sacchi che andranno giornalmente raccolti negli appositi cassonetti in accordo con l'Amministrazione.

– CAPO V – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

ART. 29 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro a loro riferito e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se lo stesso non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario del servizio è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico dell'affidatario, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione. A tal fine l'affidatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art. 33 del presente capitolato d'appalto.

L'affidatario del servizio sarà altresì:

- tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato d'appalto;
- responsabile del controllo del personale inviato presso le proprietà comunali; il personale incaricato dovrà essere provvisto, al momento di inizio del servizio, di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio.

L'affidatario, inoltre, dovrà presentare – prima dell'inizio del servizio – l'elenco nominativo del personale che intende inviare per lo svolgimento del servizio. Lo stesso prenderà gli opportuni provvedimenti per far fronte alle sostituzioni per assenza dovuta ad impedimento o ferie, fornendo all'Amministrazione Comunale le indicazioni necessarie.

Al fine di garantire uniformità e continuità del servizio l'affidatario si impegna a fornire sempre lo stesso personale; eventuali rotazioni o sostituzioni dovranno essere sempre comunicate per iscritto all'Amministrazione entro 24 (ventiquattro) ore, motivandone le



cause.

Resta espressamente escluso a qualsivoglia titolo ogni rapporto di dipendenza fra la stazione appaltante e gli operatori che resta, a tutti gli effetti, in capo all'affidatario del servizio il quale assume, nei confronti della stazione appaltante, l'esclusiva veste di affidataria del servizio. Gli operatori impiegati, pertanto, risponderanno del loro operato all'affidatario, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

I danni riconosciuti, elusivamente cagionati a cose o a persone dall'imprudenza o dalla negligenza nell'eseguire il servizio da parte dell'affidatario dell'appalto, saranno a totale carico dello stesso, il quale dovrà integralmente risarcirli.

Tali danni verranno segnalati alla ditta mediante relazione scritta del responsabile del servizio

ART. 30 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario del servizio è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. deve garantire nel modo più efficace ed efficiente possibile la sicurezza e la realizzazione del servizio;
2. deve adottare tutte le misure necessarie volte alla tutela dei lavoratori e precisamente deve adottare tutte le opportune precauzioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Egli è obbligato ad applicare il D.lgs. 81/2008 e s. m. ed i., nelle parti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La stazione appaltante è peraltro sollevata da ogni responsabilità in caso di infortuni sul lavoro che accadano durante l'esecuzione del servizio;
3. deve garantire la piena ed efficace idoneità degli strumenti di lavoro da esso utilizzati ed a tal fine dovrà provvedere a proprio carico a tutte le operazioni necessarie volte non solo all'accertamento della loro idoneità ma anche alla loro conservazione.

ART. 31 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Saranno a carico dell'affidatario gli oneri di cui al precedente art. 1

Gli importi comprendono tutte le spese, assicurazioni di ogni specie, indennità di deposito, trasporti e scarichi dell'aspiratore, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. Nei prezzi è compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

– CAPO VI –

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 32 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per il servizio richiesto.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario del servizio. A riguardo l'affidatario del servizio conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.L.gs 81/2008, nonché dei rischi

specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 33 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

I singoli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato per il servizio in appalto fornito all'affidatario dalla stazione appaltante.

L'affidatario del servizio:

- è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei luoghi di intervento;
- non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. La presenza di particolari esigenze di carattere igienico-sanitarie derivanti dall'attività specifica della stazione appaltante, può comportare speciali procedure e precauzioni vigenti sia continuativamente che transitoriamente cui l'affidatario deve inderogabilmente attenersi e disporre affinché siano rispettate da chiunque abbia accesso al cantiere, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo. Tali necessità possono anche imporre particolari accorgimenti per l'esecuzione del servizio e particolari sequenze di realizzazione dello stesso;
- ha facoltà di chiedere prescrizioni scritte riguardo le procedure. Nel caso in cui le prescrizioni richieste non venissero applicate, la stazione appaltante considererà il mancato rispetto di tali norme grave negligenza, contravvenzione ai patti e grave irregolarità nell'esecuzione degli interventi.

ART. 34 – PIANI PER LA SICUREZZA

I contenuti del D.lgs. 81/2008 e s. m. ed i. sono integralmente recepiti nel presente capitolato d'appalto.

Gli oneri relativi alla sicurezza riguardano le fasi esecutive individuate dall'analisi dei rischi come significative per situazioni di particolare pericolo o le operazioni di diversa tipologia esecutiva, da realizzarsi in modo complementare, che precludono attività di sorveglianza o che, per i dispositivi e per gli accorgimenti occorrenti di sicurezza, rallentano l'andamento dell'esecuzione dei singoli interventi.

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio, deve consegnare alla Stazione Appaltante il POS (Piano Operativo Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza. I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono quelli previsti dal sopracitato D.Lgs 81/08 e s. m. ed i.

Il Piano Operativo di Sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto, per cui gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Piano è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale gli obblighi in materia di sicurezza, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, pertinenti alla sicurezza

fisica dei lavoratori nel cantiere, sono a carico dell'appaltatore.

Si precisa che, qualora vi sia un subappalto rientrando nei disposti del D.Lgs 81/08 e s. m. ed i. per cui viene richiesto il Piano di Sicurezza, il subappaltatore potrà iniziare i lavori solo dopo la redazione del Piano di Sicurezza e dopo l'approvazione dei POS da parte dell'Amministrazione.

ART. 35 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1[^], lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo.

Richiami all'Allegato XVII, punto 1:

- ALL. XVII, punto 3

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

– CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 – CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato d'appalto, unitamente alla lettera d'invito, al contratto sottoscritto a cura dell'Area Tecnica ed alla determina di aggiudicazione, costituisce integrale



manifestazione di volontà negoziale delle parti. La stipula del contratto per il servizio di cui al presente appalto si intende effettuata, per mezzo di sottoscrizione dei documenti sopra riportati, a seguito della lettera di comunicazione di affidamento inviata dalla stazione appaltante all'affidatario del servizio.

L'Affidatario ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, conviene che qualunque modifica del presente capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e, pertanto, sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.